

Risolta incongruenza della data della fattura elettronica da DDT

Come stabilito dalla circolare 14/E/2019 dell' Agenzia delle Entrate, la fattura differita da DDT deve riportare come data documento quella dell' ultimo DDT.

Tuttavia, tale sistema può fare sorgere delle incongruenze.

Esempio

In data 26 del mese di luglio la società emette la fattura n. 99 immediata relativa ad una prestazione di servizi e la trasmette al SDI.

In data 28 luglio la società deve emettere la n. 100 riepilogativa di 3 DDT (aventi rispettivamente data 3, 10, 22). Secondo quanto stabilito dalla circolare 14/E dell' Agenzia delle Entrate la fattura dovrebbe essere emessa con data 22 luglio (data dell' ultimo DDT).

Se così fosse, vi sarebbe un' incongruenza:

- Fattura n. 99 datata 26 luglio 2019
- Fattura n. 100 datata 22 luglio 2019

In questi casi è stato chiarito che il contribuente può emettere la fattura n. 100 differita con la data di fine mese (31 luglio 2019) ed inviarla al SDI entro il giorno 10 del mese successivo (10 agosto 2019).

In tal modo l' IVA viene liquidata comunque nel mese di luglio e le fatture di vendita risultano progressive per numero e data.